



# COMUNE DI CERCENASCO

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

**OGGETTO : Adeguamento del regolamento per la disciplina della TARI alle disposizioni del D.lgs n. 116/2020. Approvazione**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero, nella solita sala delle riunioni nel Palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RUBIANO Teresa	SINDACO	X	
GHINAUDO Dario	CONSIGLIERE	X	
CIVRA SAMUEL	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Claudia	CONSIGLIERE	X	
CAPPA Danilo	CONSIGLIERE	X	
COLMO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CORDERO Luca	CONSIGLIERE	X	
ELIA Luciano	CONSIGLIERE	X	
NOVARESE Guido	CONSIGLIERE	X	
PAMPIGLIONE TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
REI Maria Cristina	CONSIGLIERE		X
<b>Totale</b>		10	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa MERLO CLAUDIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2021

OGGETTO: Adeguamento del regolamento per la disciplina della TARI alle disposizioni del D.lgs n. 116/2020. Approvazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente ( TUA) il quale fra l'altro dispone:

✓ Sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto in argomento sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, nonché dalla facoltà riconosciuta a quest'ultime di conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico;

✓ La soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all'introduzione del punto *b)ter* al comma 1 dell'articolo 183 del Codice dell'ambiente che, valere dal 1/01/2021 qualifica come "urbani" in quanto «*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*» i materiali indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs 152/2006 recante «*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*», a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies.

✓ L'elenco riproduce quello di cui al dpr 158/1999, con l'esclusione della categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione; in ragione della classificazione come "speciali" dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo. Sull'argomento occorre precisare che appare pacifico che le attività industriali possono produrre anche i rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater ed è per tale motivo che, correttamente, l'art. 184, comma 3, lett. c), precisa che sono rifiuti speciali solo "i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali", ma a condizione che detti rifiuti siano diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater, e quindi non siano rifiuti urbani;

✓ la facoltà di uscire dal servizio pubblico prevista dall'art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, e di conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati dandone comunicazione al gestore pubblico, entro il termine del 31 maggio 2021 ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno - l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la TIA 2, ovvero un prelievo non più esistente in quanto comunque tacitamente abrogata per incompatibilità con la norma sopravvenuta di istituzione della TARI - la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12 aprile 2021 prevede una *"lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 anche con riguardo all'art. 238 del TUA. Del resto, il D. Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara. Di conseguenza, il riferimento ai "proventi della tariffa di cui all'articolo 238", di cui al comma 5, lettera d) del novellato articolo 189 del TUA, modificato dal comma 17, dell'articolo 1, del D.Lgs. 116 del 2020, è riconducibile ai proventi della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge n. 147 del 2013, quali entrate attualmente vigenti nel quadro normativo di riferimento dei prelievi sui rifiuti."* nelle more di un intervento di coordinamento normativo.

✓ L'art. 184, comma 3, qualifica come rifiuti speciali "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca", ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 2135 del codice civile.

preso atto che:

- la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17434 del 17 luglio 2013 ha confermato la tassazione dei parcheggi, a prescindere da eventuali rapporti contrattuali e affidamenti in gestione, in quanto trattasi di aree frequentate da persone e quindi in via presuntiva produttive di rifiuti.
- Più recentemente, con la sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha chiarito che il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo, ribadendo che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile

ritenuto, stante l'assenza nelle categorie enumerate dall'Allegato I del DPR 158/1999 e dall'Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006, della categoria “Parcheggi” o “aree scoperte operative” e, attesa la formula di chiusura contenuta dell'Allegato L-quinquies stabilisce che ove le attività idonee a produrre rifiuti non risultano classificate si considerano, in quanto ad essi simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti di catalogare i parcheggi coperti e scoperti come “Esposizioni e autosaloni”

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.5.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 41 del 28.12.2019;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche agli articoli, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020.

visto:

-l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Atteso che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, (c.d. Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto il parere del Revisore prot 1711 del 29.6.2021;

Visti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico e contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche al testo vigente del Regolamento della Disciplina della TARI che si allega in versione integrale (All. 1)
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, stante la sua approvazione entro il termine di legge, fissato dall'art. 30 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 al 30 giugno del corrente anno;
- 3) Di dare atto che l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell'art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 2022;
- 4) Di provvedere a definire nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività di cui al punto precedente, mediante il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ;
- 5) Di demandare all'ufficio tributi di provvedere, entro il termine perentorio del 28 ottobre - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e dell'allegato Regolamento TARI.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato Digitalmente  
RUBIANO Teresa

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
MERLO CLAUDIA

**COMUNE DI CERCENASCO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ....

Indice:

<b>Art.1 - Oggetto del Regolamento .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Presupposti del tributo.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>4</b>
<b>Definizione di Rifiuto.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 - Determinazione della tariffa .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - Modalità di computo delle superfici .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Cause di Esclusione .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7</b>	<b>7</b>
<b>Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8</b>	<b>7</b>
<b>Opzione per le utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 14 - Tributo comunale giornaliero .....</b>	<b>12</b>
<b>Art.15 - Riduzioni tariffarie.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 17 - Riscossione.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 18 - Funzionario responsabile.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 19 - Controlli.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20 - Accertamenti .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 21 - Riscossione coattiva .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 22 - Contenzioso .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 23 – Rateizzazione del pagamento .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 24 - Sanzioni e interessi.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 25 - Rimborsi.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 26 - Norme finali .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 27 - Entrata in vigore .....</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO 1.....</b>	<b>21</b>
<b>ALLEGATO 2.....</b>	<b>23</b>
<b>ALLEGATO 3.....</b>	<b>25</b>

## **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

---

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" (ex componente dell'Imposta Unica Comunale IUC abrogata dalla Legge 27 dicembre 2019 N. 160) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Eventuali disposizioni di Legge, successive al presente Regolamento ed aventi per oggetto analoghe disposizioni del Regolamento, prevalgono su di esso senza che sia necessario modificare il Regolamento stesso.

## **Art. 2 - Presupposti del tributo**

---

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Qualora l'immobile insiste anche sul territorio di un Comune limitrofo, la TARI sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è situato il punto di raccolta più vicino all'accesso dell'immobile in argomento; nel caso di impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.
2. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
3. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali (comprese strutture anche precarie volte al soddisfacimento di bisogni o ad usi che si protraggono nel tempo) o aree scoperte (superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono



locale come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. salvo il caso di interruzione per causa di forza maggiore non imputabile ad alcuna delle parti (per esempio catastrofe naturale o pandemia), nel qual caso si demanda alla giunta comunale l'individuazione dei soggetti e del periodo di esonero dal pagamento della tassa.
6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

### **Art. 3** **Definizione di Rifiuto**

---

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea Consortile n. 8 del 11/06/2021.

### **Art. 4 - Determinazione della tariffa**

---

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa TARI è determinata sulla base del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) approvato dall'Autorità ARERA con Delibera 31 ottobre 2019 n. 443 e sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. Le ulteriori disposizioni emanate dall'Autorità prevalgono sul presente Regolamento senza necessità di modifica del medesimo.
4. La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territoriale competente a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
7. Le modalità di pagamento, l'articolazione in rate e le relative scadenze sono anch'esse stabilite dal Consiglio Comunale contestualmente o anticipatamente all'approvazione della tariffa.

---

#### **Art. 5 - Modalità di computo delle superfici**

---

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, è pari a quella calpestabile, e viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
3. Per l'applicazione del tributo, si considerano ai sensi dell'art. 1 comma 646 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini del

precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui ai successivi articoli 6 e 7.

#### **Art. 6 – Cause di Esclusione**

---

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
  - f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
  - g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di messi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
  - i) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 7**

#### **Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali**

---

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo (magazzini di materie prime e semilavorati) fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione pari al 60%.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il dettaglio delle destinazioni d'uso dei locali occupati. Nel caso di magazzini dovrà essere adeguatamente documentato il deposito o stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo oppure lo stoccaggio di prodotti finiti;
  - b) presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) ovvero autocertificazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, entro il termine previsto dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

#### **Art. 8**

#### **Opzione per le utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta**

---

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri

rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze di cui al comma precedente, devono darne comunicazione preventiva al Comune via Pec entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine del 30/06 dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata al Comune al fine di poter beneficiare della relativa riduzione.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune

provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

---

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art.13. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2 persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

#### **Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

---

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale

classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso i cui le superfici attribuite all'attività secondaria svolta dall'utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all'attività principale.
4. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

---

#### **Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali**

---

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12 ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

---

#### **Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

---

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 c. 666 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

### **Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

---

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio);



- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
  5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
  6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.
  7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (il quale deve presentare la dichiarazione di cui al punto 1).
  8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
  9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
  10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o pec, nel giorno del suo ricevimento.
  11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

#### **Art. 14 - Tributo comunale giornaliero**

---

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% con un minimo di 2 €. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019 n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art.15 - Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore, con apposita dichiarazione da presentare al Comune entro il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recupero, dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell'art.1 della L. 147/2013 è riferita a qualunque processo di recupero (comma 10 art. 238 del TUA), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.
2. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie imponibile i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

<b>TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI</b>														
<b>Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili)</b>														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimediale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>Riduzioni Tari (Tv)</b>
<b>10%</b> , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>20%</b> , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>30%</b> , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>40%</b> , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>50%</b> , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>60%</b> , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>70%</b> , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
<b>80%</b> , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino Al 100%del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

3. La riduzione di cui all'art. 1 c. 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità) non è applicabile in quanto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani art. 9 comma 2 stabilisce che il servizio pubblico di raccolta è esteso all'intero territorio comunale.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
6. Le riduzioni di cui ai commi dall'1 al 4 del presente articolo, sono cumulabili fra loro.
7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo, ridurre la tariffa, per le utenze non domestiche che abbiano subito limitazioni della propria attività economica per cause indipendenti dalla loro volontà ed esterne alle dinamiche di impresa, quali riduzioni nell'afflusso di clienti e/o merci a causa di lavori stradali prolungati e situazioni di emergenza connesse ad eventi atmosferici e sanitari. A questo proposito l'utenza deve presentare all'ufficio tributi del Comune

apposta richiesta scritta di riduzione certificando la categoria di attività, l'eventuale periodo di chiusura o di riduzione dell'attività. La riduzione è concessa alle utenze individuate di norma nell'annualità successiva a quella in cui si è verificata l'emergenza, salva la fattibilità tecnica di inserirla già nell'annualità in corso di approvazione del Piano Tariffario.

8. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo, ridurre la tariffa, per le utenze domestiche che si trovino in condizioni di indigenza certificata da apposita attestazione ISEE, stabilendo i relativi criteri e percentuali di riduzione.
9. Le riduzioni oggetto del presente articolo e di cui al successivo articolo 16, sono riconosciute esclusivamente alle utenze in regola con tutti i versamenti dell'imposta TARI. Qualora in sede di controllo il Comune verifichi la sussistenza di insoluti nei versamenti, provvede al recupero delle riduzioni concesse nelle annualità per le quali si è riscontrato l'insoluto, addebitandone l'importo sulla prima bolletta utile successiva.

---

#### **Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa**

---

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Le attività agrituristiche così come definite dalla L.R. 23 febbraio 2015 n. 2, possono, in relazione al loro effettivo regime di somministrazione, richiedere l'applicazione della tariffa giornaliera, secondo i disposti e nei limiti del precedente articolo 14. La tariffa giornaliera non può in alcun caso essere inferiore a 150 giorni/anno.

---

#### **Art. 17 - Riscossione**

---

1. Il tributo è versato direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 convertito dalla L. 01/12/2016 n. 215.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune.
3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato secondo il numero di rate e scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, per ciascun anno, nell'ambito della deliberazione di approvazione del piano tariffario.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARERA n° 444/2019/R/rif "in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti è stato attivato lo "Sportello Utente", un portale online che, previa registrazione, consente agli utenti di verificare in autonomia i dati relativi alle proprie utenze rifiuti e verificare le bollette emesse. Con la registrazione al portale:

- è responsabilità del Cliente provvedere a visualizzare / scaricare i documenti resi disponibili tramite il Portale;
  - il Cliente si impegna, in caso di variazioni relative ai dati presenti sul Portale, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente all'ufficio tributi del Comune.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
  7. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non si procede al versamento in via ordinaria per somme annue inferiori a euro 5. Non si procede al rimborso per somme annue inferiori a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 14 del presente Regolamento

---

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile**

---

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In assenza di nomina il funzionario responsabile coincide con il Responsabile del Servizio Entrate Tributarie.

---

#### **Art. 19 - Controlli**

---

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed

al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

---

### **Art. 20 - Accertamenti**

---

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e della Legge 27.12.2019 n. 160.  
I medesimi accertamenti sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 ed i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006 e della Legge 27.12.2019 n. 160, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
  - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

- l'intimazione ad adempiere entro il termine utile per presentare ricorso all'obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472, riguardante il versamento delle sanzioni;
  - l'indicazione di costituire titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione delle somme, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

---

### **Art. 21 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
  - il Comune di Cercenasco;
  - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
5. Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nei commi 791 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità disciplinate nel regolamento delle entrate.

---

### **Art. 22 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso avverso i provvedimenti e gli atti oggetto del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalla Legge.

---

### **Art. 23 – Rateizzazione del pagamento**

1. Il debitore, oltre che pagare tutto il dovuto in un'unica soluzione, può chiedere una rateizzazione se versa in una situazione di temporanea ed effettiva difficoltà, comprovata dal soggetto richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (per le utenze non domestiche anche attraverso la produzione di bilanci, libri contabili ed estratti conto). L'accoglimento dell'istanza esclude l'attivazione delle azioni di riscossione. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono in piedi, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.
2. La rateizzazione avviene nei seguenti termini:
  - debito fino a 100 euro: nessuna rateizzazione;
  - debito da 101 a 500 euro: rateizzazione fino a quattro rate a cadenza mensile;
  - debito da 501 a 3.000 euro: rateizzazione da cinque a dodici rate a cadenza mensile;
  - debito da 3.001 a 6.000 euro: rateizzazione da tredici a ventiquattro rate a cadenza mensile;
  - debito da 6.001 a 20.000 euro: rateizzazione da venticinque a trentasei rate a cadenza mensile;
  - debito oltre 20.000 euro: rateizzazione da trentasette a settantadue rate a cadenza mensile.
3. Se la situazione del debitore peggiora la rateizzazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a meno che non sia intervenuta una decadenza.
4. La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Il debito, in questo caso, non è più rateizzabile, ma è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

---

#### **Art. 24 - Sanzioni e interessi**

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, il comune applica le sanzioni previste dai commi 694, 695, 696, 697 e 698 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
3. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

---

#### **Art. 25 - Rimborsi**

---

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla data di richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo a credito entro 180 giorni dalla data di



presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva ovvero la compensazione tra quote a credito e importi dovuti dal contribuente.

4. Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione della tassa di cui al presente Regolamento, qualora il medesimo risultasse a credito nei confronti del Comune per altri tributi esclusivamente locali, il credito relativo a quest'ultimi sarà compensato con gli importi TARI a debito. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

---

#### **Art. 26 - Norme finali**

---

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento TARI, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della L. 160/2019, art. 1 commi da 792 e successivi, relativamente alla riscossione coattiva.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

---

#### **Art. 27 - Entrata in vigore**

---

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2021.

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Categoria	Descrizione	ka	kb
1	Domestiche un componente	0,84	0,8
2	Domestiche due componenti	0,98	1,21
3	Domestiche tre componenti	1,08	1,48
4	Domestiche quattro componenti	1,16	1,66
5	Domestiche cinque componenti	1,24	2,76
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	1,81

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

#### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom}} = \mathbf{QUV_{dom}} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CU_{dom}}$$

**TV<sub>dom</sub>**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUV_{dom}} = \frac{\mathbf{QTOT_{dom}}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

**QTOT<sub>dom</sub>**: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N(n)**: Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb(n)**: Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CU<sub>dom</sub>**: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CU_{dom}} = \frac{\mathbf{CVT_{dom}}}{\mathbf{QTOT_{dom}}}$$

**CVT<sub>dom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

**ALLEGATO 2**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

**CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>KC</b>	<b>KD</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,415	3,4
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,787	6,45
3	Stabilimenti balneari	0,507	4,155
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,421	3,450
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,202	9,86
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,856	7,020
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,976	8,005
8	UFFICI E AGENZIE	1,068	8,755
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,576	4,720
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,106	9,070
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,296	10,625
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista parrucchiere	0,927	7.600
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.107	9.080
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.829	6.8
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.634	5.2
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6.131	50.275
17	Bar, caffè, pasticceria	3.72	30.50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.072	16.99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.073	17.00

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6.098	50.00
21	Discoteche, night club	1.342	11.005
22	Banchi mercato beni durevoli	1.432	11.74
23	Banchi di mercato genere alimentari	5.212	42.74

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

**TF<sub>ndom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**QUF<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFT<sub>ndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>**: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

**TV<sub>ndom</sub> (ap, S<sub>ap</sub>)**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**C<sub>Undom</sub>**: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

**CVT<sub>ndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOT<sub>ndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>**: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd (ap)**: coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

### **ALLEGATO 3**

#### **AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

<b><i>Riduzione</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>	<b><i>Modalità applicazione</i></b>
DELIBERATA CON APPOSITO ATTO COMUNALE	Riduzione utenze non domestiche	Applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito limitazioni della propria attività economica
DELIBERATA CON APPOSITO ATTO COMUNALE	Riduzione utenze domestiche	che si trovino in condizioni di indigenza certificata da apposita attestazione ISEE

